



# **REGIONE BASILICATA**

**Presidenza della Giunta**

**Ufficio Società dell'Informazione**

## ***ALLEGATO 3***

**SCHEMA DI CONTRATTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E  
TECNICA**

**(CIG 5017502D9F CUP G39C13000020006)**

**SCHEMA DI CONTRATTO**  
**per la costituzione del Centro Tecnico Regionale finalizzato all'evoluzione e**  
**continuazione dei servizi di connettività della Rete Unitaria della Pubblica**  
**Amministrazione Regionale e relativi servizi di base.**  
**(CIG xxxxxxxxxx Cup. xxxxxx)**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ....., in Potenza, nella sede della Regione Basilicata in Viale Vincenzo Verrastro n. 4, innanzi a me, Segretario Generale della Giunta ....., nato a ....., il ..... e qui domiciliato per la carica, quale ufficiale rogante degli atti della Regione Basilicata ai sensi della L.R. n. 9 del 06/06/1986, sono comparsi senza l'assistenza di testimoni, avendo rinunciato con il mio consenso, giusto art. 48 della vigente Legge Notarile n.89 del 16/02/1913:

il Dott. .... Nato ..... Il ..... in qualità di ..... C.F. ...., successivamente indicata come Regione, e il Dott. .... Nato a ..... il ..... C.F. .... Nella qualità di ..... dell'Impresa \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_, iscritta al n. \_\_\_\_\_ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, nel prosieguo indicata come "Impresa"

**Premesso che:**

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. .... del ...../...../..... è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'articolo 55, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la realizzazione dei servizi di rilascio e gestione della Firma Digitale ai cittadini della Basilicata;
- con la citata Deliberazione, la Giunta Regionale ha approvato il Bando di gara, il Disciplinare di gara, la relativa modulistica, il Capitolato tecnico e lo Schema di contratto;
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore ..... del giorno ...../...../.....;
- la Commissione giudicatrice appositamente costituita e nominata con .....n. .... del ..... ha svolto i propri lavori, concludendo gli stessi con la formulazione di una graduatoria dei concorrenti e proposta di aggiudicazione provvisoria a favore della .....
- con Determinazione Dirigenziale n. .... del ...../...../..... l'Amministrazione ha provveduto all'approvazione dei verbali della Commissione aggiudicatrice citata, nonché all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione a favore della ....., al prezzo complessivo di Euro ....., oltre IVA .....% e quindi Euro .....

- che l'Appaltatore ha prodotto nei termini tutta la documentazione richiesta e che la stessa risulta essere completa e regolare, depositata agli atti dell'Ufficio;
- che il contratto da stipularsi è in ogni caso subordinato all'esito positivo della informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/98;

### **Tutto ciò premesso**

le parti contraenti, previa ratifica e conferma della premessa che precede e che dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **Art.1 - Norme di riferimento**

Il contratto è disciplinato dalle norme appresso riportate e da quelle indicate e/o richiamate nei seguenti documenti, non materialmente riportati:

1. Capitolato Tecnico;
2. Allegato I del Capitolato Tecnico (Descrizione dell'ambiente tecnologico);
3. Allegato II del Capitolato Tecnico (Elenco dei servizi richiesti e certificazioni);
4. Allegato IV del Capitolato Tecnico (Istruzioni per l'attivazione dei servizi a richiesta);
5. Allegato 4 del Disciplinare di gara (Offerta tecnica presentata dall'impresa);
6. Allegato 5 del Disciplinare di gara (Offerta economica presentata dall'impresa);

e i seguenti allegati al presente:

- Allegato 1 (Informativa sui rischi specifici);
- Allegato 2 (Dichiarazione di presa d'atto dei requisiti di sicurezza informatica);
- Allegato 3 (Dichiarazione di presa d'atto degli obblighi di segreto professionale nell'ambito dei progetti della Regione Basilicata);
- Allegato 4 (riservatezza delle informazioni);
- Allegato 5 (informativa ex d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196);

che costituiscono parti integranti e sostanziali del contratto.

### **Art.2 - Oggetto del contratto**

La Regione affida all'Impresa, che accetta, le attività di Assistenza Sistemistica e Tecnica, da effettuare in conformità di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell'art. 7.

Le attività di Assistenza Sistemistica e Tecnica sono indicate nell'art. 4 e negli allegati ivi richiamati.

### Art.3 - Importo del contratto

L'importo complessivo del presente contratto è stabilito in € \_\_\_\_\_ IVA esclusa e quindi €. \_\_\_\_\_ IVA inclusa, per i due anni complessivi della fornitura.

Per i servizi oggetto della fornitura la ripartizione delle risorse finanziarie è la seguente:

**1 Assistenza Sistemistica Gestionale Corrente e Assistenza Sistemistica Evolutivo Progettuale**

Destinato l'85,21% dell'importo aggiudicato (pari a € \_\_\_\_\_ );

**2 Assistenza Tecnica agli apparati della rete RUPAR**

Destinato 14,79% dell'importo aggiudicato (pari a € \_\_\_\_\_ );

La quota destinata all'**Assistenza Sistemistica** (85,21% dell'importo aggiudicato) è da suddividersi come segue:

- **66%** dell'importo per **Assistenza Sistemistica Gestionale Corrente** (pari a € \_\_\_\_\_ );
- **34%** dell'importo per **Assistenza Sistemistica Evolutivo Progettuale** (pari a € \_\_\_\_\_ ).

La Quota del 34% destinata all'**Assistenza Sistemistica Evolutiva Progettuale** è da ritenersi **presunta e non vincolante** per l'amministrazione. Regione Basilicata commissionerà progetti d'innovazione alla Impresa aggiudicataria che saranno eseguiti nelle modalità indicate all'Allegato IV del Capitolato Tecnico.

I corrispettivi delle prestazioni oggetto del Capitolato Tecnico rappresentano il massimo presunto che la Regione potrà commissionare alla Impresa durante il periodo di vigenza del Capitolato Tecnico medesimo.

### Art. 4 - Attività di assistenza sistemistica di tipo corrente, progettuale - Proprietà intellettuale

1. La fornitura richiesta consiste nel servizio di assistenza sistemistica finalizzato alla progettazione, realizzazione ed evoluzione delle diverse componenti dei sistemi informativi presenti in Regione Basilicata (ambienti elaborativi e componenti software, reti di telecomunicazione, presidi di sicurezza), secondo quanto meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico, paragrafo 3.1.1.
2. La fornitura richiesta consiste nei servizi professionali di assistenza sistemistica finalizzati alla gestione e alla manutenzione delle diverse componenti dei sistemi informativi presenti in Regione Basilicata (ambienti elaborativi e componenti software, reti di telecomunicazione, presidi di sicurezza), secondo quanto meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico, paragrafo 3.1.2.
3. Nell'ambito di tali categorie generali, la specifica tipologia di assistenza sistemistica richiesta è indicata nelle schede dell'Allegato II del Capitolato Tecnico. Tali attività sono da intendersi inquadrare nell'ambiente tecnologico della Regione Basilicata, costituito dall'architettura, dalla configurazione degli ambienti, delle infrastrutture, dei prodotti *software* e delle applicazioni descritti nell' Allegato I Capitolato Tecnico.
4. Tutto il materiale originale prodotto esclusivamente per la Regione ai sensi del contratto, incluso l'eventuale software realizzato, sarà di esclusiva proprietà della Regione stessa.

#### **Art. 5 - Durata - Facoltà di recesso**

1. Il presente contratto decorre dal \_\_\_\_\_.
2. Il periodo di fornitura dei servizi è di 24 mesi. Al termine di tale periodo, la Regione può richiedere proroga per ulteriori 24 mesi agli stessi patti e alle medesime condizioni.
3. Al fine di rispettare la pianificazione dei progetti in corso, i periodi di sospensione delle prestazioni dei sistemisti impegnati nelle diverse attività per motivi o necessità dipendenti dall'Impresa dovranno essere preventivamente concordati con la Regione.
4. È data facoltà alla Regione di chiedere la sospensione dell'effettuazione dei servizi e dei relativi corrispettivi.
5. La Regione ha il diritto di recedere dal presente contratto qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano in tutto o in parte impossibile e/o inopportuna la sua conduzione a termine.
6. Nel caso si verifichi la fattispecie di cui al comma precedente, all'Impresa verranno riconosciute le prestazioni già eseguite.
7. Per il caso di recesso parziale la Regione potrà avvalersi della facoltà di cui all'art.1464 c.c.
8. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da comunicazione all'Impresa, da inviarsi con un preavviso di almeno 3 mesi, senza che da parte dell'Impresa si possa pretendere null'altro al di fuori di quanto dovuto per le prestazioni effettivamente fornite fino alla data in cui il recesso sarà divenuto efficace.
9. L'Impresa rinuncia a qualunque ulteriore compenso o indennizzo.

#### **Art. 6 - Garanzia fideiussoria**

1. A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto nei confronti della Regione o di terzi, o al medesimo correlati ai sensi di legge, la Società ha presentato una garanzia fideiussoria, rilasciata da ..... per un importo pari a XXXX,00 euro.
2. La garanzia sarà svincolata secondo le modalità di cui all'art. 113, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 e non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa, da parte della Regione Basilicata.

#### **Art. 7 - Contenuto e condizioni per l'esecuzione dei servizi di assistenza sistemistica e assistenza tecnica**

1. I servizi devono essere prestati presso luoghi individuati dalla società appaltante.
2. L'Impresa si impegna ad effettuare, previo preavviso, la fornitura dei servizi di assistenza sistemistica e tecnica anche al di fuori dell'orario indicato nel Capitolato Tecnico stesso, tali prestazioni non daranno luogo ad aumenti del corrispettivo unitario pattuito a favore dell'Impresa.

3. Per tutto il periodo di valenza contrattuale – eventualmente prorogato come da art. 4 – l'Impresa si impegna ad assicurare un servizio di reperibilità complementare alle prestazioni "in presenza", senza oneri aggiuntivi.
4. Per tutto il periodo di esecuzione del contratto, l'Impresa si impegna ad adibire ai servizi di assistenza sistemistica e tecnica personale in possesso di requisiti professionali adeguati – per livello e gamma di conoscenze - alle attività da svolgere e in numero tale da assicurare l'espletamento dei servizi nei tempi pianificati, secondo quanto specificato negli allegati e in particolare nel Capitolato Tecnico.
5. L'Impresa prende atto che, nel corso dell'erogazione dei servizi, l'introduzione di nuove tecnologie, ovvero l'aggiornamento di quelle in uso, potrà comportare variazioni del contesto tecnologico di inizio fornitura come specificato nel Capitolato Tecnico. Anche qualora ciò avvenisse, l'Impresa si impegna ad adeguare le conoscenze del personale impiegato nell'erogazione dei servizi o ad inserire nel gruppo di lavoro (cfr. Capitolato Tecnico) risorse con profilo adeguato, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione.

#### **Art. 8 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

A tal fine l'Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., e dedicati, anche non in via esclusiva, al servizio oggetto del presente contratto. Tutti i movimenti finanziari ad esso relativi devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma precedente entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione, dall'Appaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Potenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 9 - Responsabile tecnico dell'Impresa**

1. Entro 5 (cinque) giorni solari dal perfezionamento del contratto, l'Impresa (nel caso di RTI/Consorzi: la mandataria) deve nominare un responsabile tecnico, incaricato di

sovrintendere all'esecuzione del contratto, curare il coordinamento delle prestazioni e di svolgere la funzione di unico referente nei confronti della Regione, che da parte sua nomina il Responsabile dell'esecuzione del contratto. In particolare, al responsabile tecnico fanno capo, tra gli altri, gli adempimenti di seguito indicati:

- il reperimento delle risorse e del personale specializzato;
  - il coordinamento delle risorse;
  - il controllo delle scadenze sulla base delle pianificazioni concordate;
  - la partecipazione alle periodiche riunioni di avanzamento e di coordinamento lavori.
2. Il responsabile tecnico è messo a disposizione senza alcun onere aggiuntivo per la Regione Basilicata, e fa parte del Gruppo di Lavoro Gestione Corrente in Capitolato Tecnico;
  3. L'eventuale nomina di un nuovo responsabile tecnico, in sostituzione del precedente, deve essere comunicata alla Regione con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni solari rispetto alla data di attuazione del provvedimento.
  4. Il responsabile tecnico risponde degli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza sul lavoro; conseguentemente egli è tenuto, prima dell'esecuzione delle attività, a prendere informativa dei rischi specifici del luogo di esecuzione delle prestazioni e a renderne edotto il personale, con particolare riguardo alle procedure di emergenza, che il Responsabile sottoscriverà per presa visione, in nome e per conto dell'Impresa.

#### **Art. 10 - Personale addetto al servizio**

L'Impresa si obbliga a:

- a) adibire ai servizi di assistenza sistemistica risorse in possesso delle caratteristiche professionali necessarie alla Regione, secondo quanto dettagliato negli allegati;
- b) comunicare prima dell'esecuzione del contratto alla Regione con apposito elenco, le generalità e gli altri dati riguardanti le risorse che l'Impresa stessa intenderà adibire ai servizi di assistenza sistemistica;
- c) concordare con l'amministrazione regionale i componenti gruppo di lavoro;
- d) sostituire tempestivamente le risorse ritenute non idonee allo svolgimento dei servizi;
- e) consentire che gli addetti ai servizi medesimi siano soggetti alle stesse condizioni e norme di sicurezza previste per il personale della Regione;
- f) curare sotto la propria responsabilità che, durante il servizio, gli addetti tengano contegno corretto sotto ogni riguardo, tengano esposti sulla persona i badges, onde evitare che persone non autorizzate possano introdursi nello stabile della Regione;
- g) garantire l'idoneità, l'onestà e la correttezza di tutte le risorse destinate all'esecuzione del presente contratto nonché la riservatezza delle stesse in ordine a notizie di cui venissero a conoscenza nell'esecuzione dei servizi;
- h) vietare tassativamente, al personale impiegato nell'esecuzione del presente contratto, l'effettuazione presso la Regione di lavori diversi da quelli oggetto del

contratto stesso o a questi preliminari, complementari e accessori se non previa autorizzazione formale rilasciata dalla Regione.

#### **Art. 11 - Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**

1. L'Impresa si obbliga a utilizzare, nello svolgimento della commessa, risorse di cui abbia la disponibilità giuridica attraverso forme contrattuali e istituti giuridici previsti dall'ordinamento, inclusi, ad esempio, contratti di lavoro atipici e simili.
2. Nei confronti del personale che impiegherà nell'esecuzione del contratto, l'Impresa si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
3. Nei confronti del personale di cui al comma precedente, l'Impresa si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro; si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, locali ed integrativi applicabili alla data della sottoscrizione del presente atto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere ogni altra contrattazione collettiva successivamente stipulata per la categoria. I menzionati obblighi relativi all'applicazione della contrattazione collettiva di lavoro vincolano l'Impresa anche nel caso che essa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
4. La Regione effettuerà controlli sulla regolarità retributiva e contributiva presso le Amministrazioni competenti, sia di eseguire i medesimi controlli attraverso la relativa documentazione che l'Impresa si impegna a fornire.

#### **Art. 12 - Utilizzo di apparecchiature e prodotti software -Norme di sicurezza informatica**

1. Sui sistemi elaborativi della Regione, l'Impresa è rigorosamente tenuta ad astenersi:
  - a) da ogni utilizzo di prodotti software diversi da quelli installati dalle funzioni competenti della Regione;
  - b) dall'installazione di propria iniziativa di qualsiasi prodotto software, inclusi quelli di tipo freeware/shareware e quelli appartenenti alla categoria "Open source".
2. Qualora l'Impresa ravvisi la necessità di utilizzare sui sistemi elaborativi della Regione prodotti software di proprietà o per i quali abbia acquisito regolare licenza d'uso oppure software di tipo freeware/shareware o appartenenti alla categoria "Open source", deve chiedere per iscritto alla Regione la relativa autorizzazione, indicando il motivo dell'utilizzo.
3. L'Impresa è tenuta a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione dalla Regione nei locali assegnati.
4. L'eventuale utilizzo nei locali della Regione di personal computer di proprietà dell'Impresa e in dotazione al proprio personale può essere consentito solo previa richiesta formale di autorizzazione, indicando il motivo dell'utilizzo.
5. I personal computer di proprietà dell'Impresa non devono essere collegati in alcun modo alla rete aziendale della Regione. È consentito, previa motivata e formale richiesta alla Regione e conseguente autorizzazione, il solo collegamento - tramite

apposite linee telefoniche - a reti telematiche esterne per specifiche esigenze di lavoro.

6. Il personale dell'Impresa è tenuto a:

- a) utilizzare con cura e per le finalità previste dalla Regione gli strumenti disponibili nonché, con la massima riservatezza, la userid, la password e le abilitazioni rilasciate conformemente alle norme vigenti in Regione;
- b) effettuare, d'intesa con il personale della Regione e avvalendosi degli strumenti in dotazione alla stessa, il controllo preventivo diretto ad accertare la presenza di eventuali virus sui supporti informatici (dischetti e CD-ROM) che devono essere utilizzati;
- c) astenersi dall'effettuare d'iniziativa, sulle stazioni di lavoro della Regione, operazioni di formattazione e/o alterazione del contenuto del disco fisso (master boot record, boot sector, moduli eseguibili, ecc.) nel tentativo di risolvere problemi non chiaramente identificabili e potenzialmente ascrivibili alla presenza di virus informatici non rilevati dai presidi predisposti dalla Regione;
- d) astenersi dall'eseguire copia, totale o parziale, di dati - applicativi e di sistema - software e tabulati ricavati dalle elaborazioni per uso proprio.

### **Art. 13 - Riservatezza e condizioni di non divulgazione**

1. L'Impresa, preso atto delle particolari esigenze di riservatezza e sicurezza che connotano le prestazioni di cui al presente contratto, dichiara che le informazioni di cui verrà a conoscenza il personale impiegato nella esecuzione del contratto sono coperte da segreto d'ufficio ovvero riservate e si impegna ad assicurare la massima riservatezza interna ed esterna alle attività condotte in collaborazione con la Regione, apprestando ogni più idoneo presidio organizzativo al fine di impedire qualsiasi tipo di scambio improprio di informazioni all'interno o all'esterno dell'Impresa stessa.
2. L'Impresa si impegna inoltre a vigilare affinché i collaboratori a qualsiasi titolo incaricati di effettuare le prestazioni contrattuali mantengano riservati i dati, le notizie e le informazioni di cui vengano in possesso, non le divulgano né le utilizzino in alcun modo - direttamente o indirettamente - anche dopo il termine del periodo di collaborazione.
3. A tal fine i supporti magnetici forniti dalla Regione per consentire ricerche ed analisi di malfunzionamenti relativi ai prodotti messi a disposizione dall'Impresa, devono essere custoditi dall'Impresa stessa con la massima cura, non ne devono essere fatte duplicazioni e devono essere restituiti alla Regione al termine delle attività.
4. Del pari, eventuali tabulati ricavati da elaborazioni dei cennati supporti ovvero stampe degli stessi dovranno essere custoditi con la massima cura, distrutti subito dopo l'utilizzo e non dovranno essere oggetto di copia, né totale, né parziale.
5. La Regione riterrà l'Impresa responsabile di ogni utilizzo improprio delle informazioni sopra cennate, ad essa o ai suoi dipendenti ascrivibile.
6. L'Impresa dovrà inoltre far pervenire alla Regione la dichiarazione Allegato 2, sottoscritta dal proprio legale rappresentante.
7. L'Impresa si impegna a far sottoscrivere, da ciascuno degli elementi impegnato nelle attività di esecuzione del presente contratto, la dichiarazione Allegato 3; dette dichiarazioni devono essere custodite dall'Impresa e prontamente esibite alla Regione su sua richiesta motivata.

8. È vietato all'Impresa di pubblicizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le prestazioni effettuate a favore della Regione.
9. La Regione, a suo insindacabile giudizio, potrà consentire deroghe a tale divieto mediante rilascio di autorizzazione scritta.

#### **Art. 14 - Penali**

In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali si applicano le penali di seguito indicate:

1. mancata presa in carico delle richieste assistenza sistemistica e tecnica: € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro), I.V.A. inclusa, per ogni giorno solare di ritardo oltre i due giorni lavorativi stabiliti dall'Amministrazione;
2. Mancata consegna dei lavori assistenza sistemistica evolutivo progettuale: € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro), I.V.A. inclusa, per ogni giorno solare di ritardo oltre i due giorni lavorativi stabiliti dall'Amministrazione;
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione delle risorse chiesta dalla Regione, dopo il preavviso di dieci giorni lavorativi, la Regione Basilicata applicherà una penale pari ad € 250,00 al giorno.
4. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale del contratto, ferma restando la facoltà della Regione, al raggiungimento di tale limite, di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
5. Non si darà luogo all'applicazione delle penali qualora il ritardo dipenda da cause di forza maggiore, purché le stesse siano notificate e documentate alla Regione entro 5 (cinque) giorni dal loro verificarsi.
6. Le penali sui malfunzionamenti dei servizi di rete, saranno calcolati sulla base dei Livelli di servizio dell' Allegato I del Capitolato.

#### **Art. 15 - Modalità di pagamento e fatturazione**

1. I servizi di assistenza sistemistica e assistenza tecnica sono fatturati dall'Impresa alla Regione con cadenza quadrimestrale; gli importi fatturati sono determinati in base ai canoni stabiliti nel Allegato Tecnico.
2. Alle fatture devono essere allegati, in copia, i rapporti, con l'indicazione della valorizzazione dei servizi prestati nel periodo e controfirmati, per la Regione, dal Direttore dell'esecuzione del contratto, a conferma delle prestazioni stesse.
3. Per la liquidazione delle fatture si applica quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/10.
4. La liquidazione delle fatture è subordinata all'esito positivo della verifica di regolarità che la Regione effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC).
5. Ove il DURC acquisito ai sensi del comma precedente dovesse risultare irregolare, la Regione procederà ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/10.
6. Le fatture devono essere intestate a: "Regione Basilicata - Ufficio Società dell'Informazione - Viale Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza" e essere inviate allo stesso indirizzo.
7. La liquidazione delle fatture di importo superiore a € 10.000,00 (IVA compresa) è inoltre subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del

Ministero dell'Economia e delle finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.

8. Per esigenze connesse con l'espletamento dei controlli sui documenti di spesa da parte della Regione, ciascuna fattura sarà pagata entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della fattura stessa da parte della Regione, una volta ultimati i suddetti controlli.

#### **Art. 16 - Subappalto (eventuale)**

1. La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura pari al XX% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: ABC.... L'ammontare complessivo delle prestazioni subappaltate nel corso del contratto non può comunque superare il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto.
2. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
  - a) l'aggiudicatario deve depositare presso la Regione Basilicata copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate e trasmettere alla Regione copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati nei confronti del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla Regione;
  - b) il contratto di subappalto deve prevedere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola nella quale l'appaltatore e il subappaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010;
  - c) con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve dichiarare la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa subappaltatrice, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 118 del "Codice". Deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del Codice; tali requisiti dovranno essere mantenuti dal subappaltatore per tutta la durata del contratto;
  - d) l'Impresa dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi unitari risultanti dal presente contratto, con eventuale ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
  - e) l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.
3. In caso di mancata presentazione della documentazione sopra richiamata nel termine previsto la Banca d'Italia non autorizzerà il subappalto.
4. L'autorizzazione al subappalto sarà revocata di diritto qualora una o più delle dichiarazioni sostitutive rese dall'Impresa subappaltatrice risultino non veritiere, fermo restando il diritto della Regione al risarcimento dei danni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di cui al comma 2c.
5. Al personale che presta attività per l'Impresa subappaltatrice si applicano le medesime norme da osservare per il personale dell'Impresa relativamente ai rapporti di lavoro, alla sicurezza informatica e agli obblighi di non divulgazione.
6. L'Impresa è esclusiva responsabile, oltre che per il fatto dei propri dipendenti e incaricati, anche per il fatto dei dipendenti delle eventuali imprese subappaltatrici e di tutti i danni arrecati nell'esecuzione del subappalto alla Regione, ai suoi dipendenti, ai terzi e alle loro cose.

7. L'Impresa resta inoltre responsabile nei confronti della Regione per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Regione medesima da ogni pretesa del subappaltatore.

#### **Art. 17 - Divieto di cessione del contratto**

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 116 del D.lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 18- Risoluzione del contratto e risarcimento dei danni**

1. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni descritte all'art.3, secondo le previsioni di cui all'art. 1218 c.c. e con la diligenza di cui all'art. 1176 c.c.
2. Nel caso in cui la Regione riscontri deficienze gravi nell'adempimento delle prestazioni di cui all'art. 3 e comunichi all'Impresa in forma scritta quanto rilevato, potrà non dar corso al pagamento dei corrispettivi fino a che non siano rimosse dall'Impresa le cause che hanno determinato le suddette deficienze. Potranno, a tal fine, essere concordate riunioni periodiche per l'esame congiunto dell'andamento del servizio fornito.
3. Qualora l'Impresa non abbia provveduto a porre rimedio all'inadempimento contestato relativamente a quanto previsto dall'art. 6 commi 4 e 5, la Regione potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.
4. Il presente contratto si intenderà, parimenti, risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora:
  - a. una o più dichiarazioni sostitutive rese dall'Impresa in sede di offerta risultino non veritiere;
  - b. vengano meno, in corso di rapporto, i requisiti che sono stati condizione per l'affidamento della commessa.
5. In caso di risoluzione per inadempimento della Regione, l'Impresa avrà diritto di trattenere gli importi riscossi e a percepire quelli maturati a valere sui corrispettivi concordati con la sottoscrizione del Capitolato Tecnico.
6. In caso di risoluzione per inadempimento dell'Impresa, questa ha diritto alla liquidazione delle prestazioni regolarmente eseguite. Resta fermo che l'impresa rimarrà comunque esposta all'eventuale pretesa risarcitoria connessa ai maggiori oneri che la stazione appaltante dovesse sostenere per ottenere il servizio/fornitura nonché agli eventuali danni direttamente causati dall'inadempimento o dal ritardo.
7. Ove sussistano i presupposti per l'espletamento dell'azione di risarcimento, la parte inadempiente sarà responsabile per i danni conseguenti all'inosservanza degli obblighi assunti, entro l'importo massimo pari ai corrispettivi, al netto dell'I.V.A., degli allegati operativi con riferimento ai quali si è verificato l'inadempimento.
8. Tale limitazione non opera nei casi di dolo o di colpa grave nonché di violazione dei diritti d'autore di terzi.
9. Nelle operazioni di incasso o pagamento inerenti al contratto, il mancato utilizzo del bonifico Bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i..

### **Art. 19 - Responsabilità dell'Impresa per danni arrecati a persone e/o cose.**

1. L'Impresa è esclusiva responsabile dei danni comunque arrecati alla Regione, ai suoi dipendenti, ai terzi e ai loro beni.
2. L'ammontare dei danni risarcibili di cui al 1° comma è comunque limitato a un importo complessivo pari al doppio di quello contrattuale, salvo il caso in cui l'Impresa risponda per dolo o colpa grave.
3. L'Impresa si obbliga a tenere indenni la Regione e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi per fatto dell'Impresa in relazione al presente contratto.
4. Sono a completo carico dell'Impresa tutte le misure atte a evitare, nell'esecuzione del contratto, il verificarsi di danni a persone e/o cose.
5. L'Impresa è tenuta a segnalare alla Regione tutti gli eventi dannosi a persone e/o cose verificatisi in dipendenza o in occasione dell'esecuzione del contratto.

### **Art. 20 - Obblighi dell'Impresa**

1. L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. A tal fine l'Impresa si impegna a comunicare alla Regione Basilicata tempestivamente e comunque non oltre i 7 giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, l'Impresa si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

### **Art. 21 - Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali raccolti dalla Regione nelle fasi preliminari alla stipula del contratto o durante l'esecuzione dello stesso avverrà in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003, come meglio specificato nell'Allegato 4.
2. I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente ai fini del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e per ogni altra esigenza connessa alla gestione amministrativo-contabile del rapporto.
3. L'Impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art 7 del citato Decreto Legislativo nei confronti della Regione Basilicata, titolare del trattamento;
4. Il responsabile del trattamento è il Dirigente protempore dell'Ufficio Società dell'Informazione.

### **Art. 22 - Dichiarazione dell'Impresa**

1. L'Impresa dichiara che:
  - a. ha bene esaminato, valutato e approvato le norme riportate e/o richiamate nel contratto;
  - b. conosce appieno la portata del contratto e tutti gli oneri che ne derivano;
  - c. riconosce che le prestazioni contrattuali possono essere eseguite entro i termini ivi stabiliti e/o richiamati;
  - d. giudica remunerativi i corrispettivi convenuti tenuto anche conto dei tempi di esecuzione previsti.

2. L'Impresa si obbliga a informare secondo quanto specificato all'art. 7, comma 4, il personale che in esecuzione del presente contratto avrà accesso agli stabili della Regione e a consegnare ad esso l'Informativa ex D.lgs. n. 30 giugno 2003 n.196" di cui all'Allegato 5.
3. L'Impresa si impegna altresì, ad ottemperare all'obbligo di munire il personale occupato nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto presso gli stabili della Regione di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, conformemente a quanto disposto dal comma 8 dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/08.

#### **Art. 23 - Elezione di domicilio**

1. A tutti gli effetti le parti eleggono domicilio:
  - a) quanto alla Regione, in Potenza, Viale Vincenzo Verrastro, 4;
  - b) quanto all'Impresa, \_\_\_\_\_

#### **Art. 24 - Disciplina sussidiaria**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel contratto e nei documenti che ne costituiscono parti integranti e sostanziali, troveranno applicazione le norme del Codice Civile, in particolare quelle che regolano il contratto di appalto concernente la prestazione di servizi, e quelle della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, relative alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, alle quali si fa pertanto rinvio.

#### **Art. 25 - Foro competente**

1. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

Il responsabile unico del procedimento è \_\_\_\_\_.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è \_\_\_\_\_. Il Direttore dell'esecuzione è responsabile di tutti gli adempimenti previsti dal DPR 207/10.

I servizi oggetto del presente contratto sono di natura intellettuale; in accordo con il D.lgs. n. 81/2008, non è stato pertanto predisposto il documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI).

Gli oneri per la sicurezza specifici dell'attività dell'Impresa sono pari a \_\_XXXX\_\_ [verrà riportato l'importo che sarà stato dichiarato nell'offerta economica]

Gli oneri di registrazione del presente contratto, nonché gli oneri di rimborso delle spese di pubblicazione sui quotidiani (art. 34 e 35 L. n. 221/2012) sono a carico dell'aggiudicatario.

Il presente contratto si compone di n. XX pagine e di n. YY Allegati.

per l'Aggiudicatario  
L'Amministratore  
(.....)

per l'Amministrazione  
Il Dirigente dell'Ufficio  
Società dell'Informazione  
(.....)

---

L'Ufficiale Rogante  
(.....)

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 c.c. l'Impresa dichiara di approvare specificamente le previsioni di cui ai seguenti articoli: 4 (Durata), 5 (Garanzia fideiussoria), 6 (Contenuto e condizioni per l'esecuzione dei servizi di assistenza sistemistica), 8 (Obblighi dell'Appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari), 11 (Responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (Utilizzo di apparecchiature e prodotti software - Norme di sicurezza informatica), 13 (Riservatezza e condizioni di non divulgazione), 15 (Modalità di pagamento e fatturazione), 18 (Risoluzione del contratto e risarcimento dei danni), 25 (Foro competente).

per l'Aggiudicatario  
L'Amministratore  
(.....)

---

(indicazione in chiaro della qualifica e del nome del firmatario)

## ALLEGATO 1

### Informativa sui rischi specifici

Planimetrie

Responsabile sicurezza regione

Elenco addetti all'emergenza

\* centro tecnico regionale

\* sede matera

## ALLEGATO 2

### Dichiarazione di presa d'atto dei requisiti di sicurezza informatica

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di  
\_\_\_\_\_ dell'Impresa \_\_\_\_\_, dichiara quanto segue:

3 Inserire, a seconda dei casi, "legale rappresentante" o "procuratore".

4 *Information technology – Code of practice for information security management.*

- gli elementi dell'Impresa che svolgono attività in forza del contratto di \_\_\_\_\_ con la Regione Basilicata si impegnano ad osservare le previsioni dello standard internazionale ISO/IEC 17799 I Parte4;
- tutti i suddetti elementi hanno sottoscritto e consegnato all'Impresa la "Dichiarazione di presa d'atto degli obblighi di segreto professionale";
- l'Impresa si impegna a far sottoscrivere e a farsi consegnare la menzionata dichiarazione anche dagli elementi che verranno incaricati di svolgere attività presso la Regione Basilicata nel prosieguo del rapporto contrattuale;
- l'Impresa si impegna a custodire le menzionate dichiarazioni e a esibirle prontamente alla Regione Basilicata su sua semplice richiesta.

In fede.

(data)

(firma)

(indicazione in chiaro della qualifica e del nome del firmatario)

### ALLEGATO 3

#### **Dichiarazione di presa d'atto degli obblighi di segreto professionale nell'ambito dei progetti della Regione Basilicata**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, addetto/a all'Impresa \_\_\_\_\_, per incarico della quale svolge attività in forza del contratto di \_\_\_\_\_ stipulato dalla predetta Società con la Regione Basilicata, dichiara di essere pienamente a conoscenza che, nell'espletamento di detta attività è vincolato/a al segreto professionale concernente:

- l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni comunque acquisite in occasione dell'esercizio della propria attività;
- il divieto di divulgazione, a qualsiasi titolo e nei confronti di chiunque, di informazioni o documentazione comunque ottenute in occasione dell'esercizio della propria attività.

Gli obblighi e i divieti sopra menzionati permangono anche dopo la cessazione dell'attività in Regione Basilicata.

In fede.

(data)

(firma)

## ALLEGATO 4

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

Il trattamento dei dati forniti dall'Impresa avverrà in conformità delle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003.

I dati, che saranno trattati presso la Regione Basilicata, sono necessari ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, della stipula del contratto con l'aggiudicatario nonché della gestione di tale contratto.

Ai medesimi fini potranno altresì essere raccolte informazioni presso terzi.

Si precisa che, qualora vengano acquisiti anche i dati giudiziari, le fonti normative che ne legittimano il trattamento sono il D.lgs. n. 196/2003 e il Provvedimento della Regione Basilicata del 5.12.2003, pubblicato nella G.U. n. 292 del 17.12.2003.

I dati potranno essere trattati anche con procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno.

Potranno venire a conoscenza degli stessi il responsabile del trattamento nonché gli addetti al Servizio Elaborazioni che, di volta in volta o in via permanente, sono incaricati dell'elaborazione dei dati personali presenti negli archivi cartacei o informatici della Regione in dipendenza delle competenze delle Unità di base alle quali essi sono assegnati, nell'ambito del ruolo di appartenenza e in relazione alle specifiche mansioni e ai compiti agli stessi attribuiti.

Le imprese potranno esercitare nei confronti del titolare del trattamento (Regione Basilicata) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Responsabile del Servizio Elaborazioni della Regione Basilicata) il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di conoscere l'origine dei dati nonché le finalità e le modalità del trattamento, il diritto di fare aggiornare, rettificare o integrare i dati nonché di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento.

## ALLEGATO 5

### **INFORMATIVA EX D.L.VO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)**

In conformità di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che la Regione Basilicata effettua il trattamento dei seguenti dati personali di pertinenza dei dipendenti delle Società che prestano la loro attività presso i locali della Regione:

- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- estremi di un documento di riconoscimento.

Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma necessario al fine di consentire l'accesso dei dipendenti di imprese appaltatrici e/o subappaltatrici nei locali della Regione Basilicata, nel rispetto delle vigenti disposizioni interne in materia di sicurezza.

I suddetti dati sono conservati su supporto cartaceo e sono trattati anche con procedure elettroniche; non sono comunicati nè diffusi a terzi.

Possono venire a conoscenza dei dati il responsabile del trattamento nonché gli addetti alla struttura della Regione Basilicata che, di volta in volta o in via permanente, sono incaricati dell'elaborazione dei dati personali, presenti negli archivi cartacei o informatici della Regione, in dipendenza delle competenze delle unità di base alle quali essi sono assegnati, nell'ambito del ruolo di appartenenza e in relazione alle specifiche mansioni e ai compiti agli stessi attribuiti.

I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui all'art 7 della citata legge - fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti della Regione Basilicata, Viale Vincenzo Verrastro n. 4, 85100 Potenza, titolare del trattamento, ovvero del Responsabile del Servizio Elaborazioni e infrastrutture della Regione Basilicata, responsabile del trattamento dei dati.